



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della libertà, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039

[www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it) - pec: [casalgrande@cert.provincia.re.it](mailto:casalgrande@cert.provincia.re.it)

Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

NUMERO SCHEDA	SUAP 90
TITOLO SCHEDA	ISTRUTTORE O DIRETTORE DI TIRO A SEGNO
NUMERO REVISIONE	1
DATA REVISIONE	03/10/2016
SETTORE COMPETENTE	ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO
RESPONS. PROCED. ( Tel. - Mail )	BARANI ELENA – 0522 998575 - <a href="mailto:commercio@comune.casalgrande.re.it">commercio@comune.casalgrande.re.it</a>
RESPONS. ATTO FINALE ( Tel. -Mail )	BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – <a href="mailto:commercio@comune.casalgrande.re.it">commercio@comune.casalgrande.re.it</a>
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>I Direttori e Istruttori di Tiro a segno delle sezioni dell'U.I.T.S. (Unione Italiana Tiro a Segno) devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento della capacità tecnica e, ovviamente, dei requisiti soggettivi di cui all'art. 9 della Legge 18 aprile 1975, n..110.</p> <p>L'istruttore di tiro si differenzia dal direttore per aver partecipato a corsi federali di tiro o per essere particolarmente esperto.</p> <p>Ai sensi della normativa vigente, l'autorizzazione ha validità triennale (3 anni computati secondo il calendario comune con decorrenza dal giorno del rilascio dell'autorizzazione) e deve essere rinnovata presentando la domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della data di scadenza</p>
NORMATIVA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 “Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza” (art. 115);</li><li>• Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 “Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.”. (art. 204);</li><li>• Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616“Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382” (art. 19);</li><li>• Legge 18 aprile 1975 n. 110 (artt. 9 e 31) “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”;</li><li>• Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” (art. 19);</li><li>• Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”;</li><li>• Decreto Presidente della Repubblica 28 maggio 2001 n. 311 “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad</li></ul>

	<p>autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza”.</p>
<p>REQUISITI</p>	<p>Per esercitare l'attività di direttore o istruttore di tiro è indispensabile essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.</p> <p>La SCIA non può pertanto essere resa validamente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;</li> <li>- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;</li> <li>- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.</li> </ul> <p>Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”.</p> <p>Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);</li> <li>· società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);</li> <li>· società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile): <ul style="list-style-type: none"> <li>- il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;</li> <li>- il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;</li> <li>- tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);</li> <li>- a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</li> </ul> </li> <li>· associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);</li> <li>· società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria</li> </ul>

	<p>nel territorio dello Stato;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;</li> </ul> <p>G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.</p> <p>Occorre dimostrare il possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacità tecnica di cui all'art. 31 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.mi.;</li> <li>• Idoneità all'uso delle armi – porto d'armi.</li> </ul>
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	<p>Presentazione SCIA tramite il portale regionale Suaper</p> <p>Allegati:</p> <p>Copia fotostatica del documento di identità [obbligatoria qualora la firma dell'intestatario non venga apposta alla presenza dell'incaricato del servizio di front office o la pratica venga inviata tramite posta]</p> <p>Copia del permesso di soggiorno [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico]</p> <p>Marca da bollo di Euro 16,00 [da applicare alla domanda]</p> <p>Certificato della Sezione Tiro a segno attestante la capacità tecnica con allegata la documentazione relativa al porto d'armi.</p> <p>Certificato in bollo rilasciato dall'AUSL comprovante l'idoneità all'uso delle armi</p>
COSTO	/
MODALITA' PAGAMENTI	/
TEMPISTICA	EFFICACIA IMMEDIATA
SILENZIO ASSENSO	/
INFORMAZIONI (uff.- orari- modalità- tel.- mail)	<p>Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio</p> <p>Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento</p> <p>Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00</p> <p>Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30</p> <p>Sede:m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE).</p> <p>Tel.: 0522 998513 o 0522 998575</p> <p>e-mail: <a href="mailto:commercio@comune.casalgrande.re.it">commercio@comune.casalgrande.re.it</a>.</p>
STRUMENTI DI TUTELA	<p>Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della <a href="#">legge 9 agosto 2013, n. 98</a>, l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990, rivolgendosi (<b>entro 20 giorni dalla scadenza dei termini</b>) al Segretario comunale in qualità di funzionario titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117 D.lgs.104/2010.</p> <p>Per impugnazione atti: ricorso – Tar entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.</p>
SERVIZIO ON-LINE	<a href="http://www.suaper.lepida.it">www.suaper.lepida.it</a>
POTERE SOSTITUTIVO ( Art. 2 L. 241/90 )	<p>Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511;</p> <p>mail: <a href="mailto:urp@comune.casalgrande.re.it">urp@comune.casalgrande.re.it</a></p>